

Legge di bilancio 2018: altri interventi di natura fiscale

Continua l'esame della Legge 205 del 27/12/2017 (**Legge di Bilancio 2018**) con l'analisi delle **altre disposizioni di carattere fiscale** di interesse per le **realità del Terzo Settore**.

Ci soffermiamo qui in particolare sui seguenti aspetti:

- 1) deduzione integrale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali;
- 2) detrazione per figli a carico;
- 3) obbligo fatture elettroniche dal 1/1/2019 per i soggetti passivi IVA;
- 4) riduzione termini di accertamento e semplificazioni amministrative;
- 5) variazione termini scadenze fiscali;
- 6) pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- 7) sospensione delle deleghe F24 di pagamento contenenti compensazioni;
- 8) le imprese culturali e creative.

1 - Deduzione integrale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali (comma 116)

Solo per l'anno 2018 viene modificata la normativa relativa alla deducibilità ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali, consentendone una deducibilità integrale anziché del solo 70%. Tale disposizione si applica solo ai soggetti che determinano l'IRAP ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 446/97: quindi non agli enti associativi che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito come la Legge 398/91, ma ad esempio alle Società Sportive dilettantistiche o agli enti associativi in regime di contabilità ordinaria.

Tale agevolazione si applica limitatamente a quei lavoratori impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

2 - Detrazione per figli a carico (commi 252 – 253)

A decorrere dal 2019, e per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito entro cui questi possono essere considerati a carico viene elevato da 2.840,51 a 4.000 euro. Si ricorda che ai fini del calcolo del reddito percepito per poter essere considerato a carico dei genitori rientrano anche i c.d. compensi sportivi di cui all'art. 67 c. 1 lettera m) del DPR 917/1986.

3 - Obbligo fatture elettroniche dal 1/1/2019 per i soggetti passivi IVA (comma 909 punti 3-7)

Tale disposizione si applica a tutti i soggetti passivi IVA, con esclusione quindi delle associazioni titolari di solo codice fiscale.

A partire dal 01/01/2019 viene introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) per le operazioni di cessione di beni e le prestazioni di servizi, e le relative note di variazioni, tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato italiano.

Gli operatori economici potranno provvedere alla trasmissione anche attraverso intermediari, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Le fatture elettroniche emesse verso consumatori finali (privati cittadini o enti titolari di solo codice fiscale) saranno rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate: una copia della fattura elettronica o una sua copia analogica sarà messa a disposizione del consumatore finale direttamente da chi emette la fattura, salvo che il consumatore finale non rinunci esplicitamente a tale modalità di consegna.

Gli obblighi di conservazione si intendono assolti per le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi da tali disposizioni i soggetti passivi che beneficiano di regimi fiscali di vantaggio (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014). Si auspica un intervento di esclusione anche per i regimi forfettari previsti per le associazioni dalla Legge 398/91 e dal D.Lgs 117/2017.

4 - Riduzione termini di accertamento e semplificazioni amministrative (comma 909 punto 8)

L'utilizzo della fattura elettronica riduce di due anni i termini dell'accertamento per i soggetti che consentano, nei modi disposti con un futuro Decreto del Ministero delle Finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di importo superiore a 500 euro.

Ai soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni ed alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, a seguito dell'acquisizione dei dati delle fatture emesse elettronicamente, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei dati dei corrispettivi trasmessi elettronicamente, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

- la bozza dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

5 - Variazione termini scadenze fiscali (commi 932 – 934)

Viene disposto lo slittamento dal 16 al 30 settembre di ogni anno la scadenza per la trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro) nel secondo trimestre.

Al fine di evitare che la data del 30 settembre venga così a coincidere con quella di altri adempimenti dichiarativi, il legislatore dispone lo slittamento al 31 ottobre di ogni anno della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e Irap scadenti in data 30 settembre, oltre che la scadenza di trasmissione del modello 770.

Quindi mentre l'intervento della proroga della presentazione del modello 770 interessa indistintamente tutti i contribuenti, invece quella relativa alla trasmissione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap riguarda solo i soggetti con esercizio solare, la cui normale scadenza di trasmissione sarebbe il 30 settembre. Per tutti gli enti che invece hanno esercizio sociale differente dall'anno solare (es: 1/9 – 31/8) i termini di trasmissione delle dichiarazioni in oggetto restano invariati, ossia entro il nono mese dalla chiusura dell'esercizio.

Infine viene modificato il termine di trasmissione telematica delle Certificazioni dei redditi (CU) relative a comunicazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata che viene anch'essa spostata al 31 ottobre. Quindi tale nuova scadenza di trasmissione telematica delle CU, che **non modifica l'obbligo di consegna al prestatore della CU entro il mese di marzo**, si riferisce alle Certificazioni relative a libero professionisti (che non possono accedere alla trasmissione del 730) sia ai compensi c.d. sportivi che rientrano nella soglia di esenzione che per il 2017 era fissata a 7.500 euro.

6 - Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (commi 986 – 989)

Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento per importo superiore a 10mila euro, avevano l'obbligo di verificare presso l'Agenzia delle Entrate- Riscossioni che il fornitore non avesse pendenze con l'erario, in presenza delle quali poteva essere sospeso il pagamento. Con la presente disposizione viene abbassata la soglia di obbligo di controllo a 5mila euro e viene allungato il termine per effettuare le verifiche fino a 60 giorni.

7 - Sospensione delle deleghe F24 di pagamento contenenti compensazioni (comma 990)

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni di crediti che presentino profili di rischio. Se all'esito del controllo, o decorsi 30 giorni, il credito risulta utilizzato correttamente la delega verrà eseguita e i versamenti e le compensazioni in essa contenuti sono considerati effettuati alla data di presentazione della delega. In caso i controlli facciano emergere un utilizzo scorretto dei crediti la delega F24 non sarà effettuata e i versamenti e le compensazioni risulteranno non effettuati.

Un futuro Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

8 – Le imprese culturali e creative (commi 57-60)

La Legge di Bilancio ha introdotto la definizione delle imprese culturali e creative che aveva trovato riconoscimento nel **ddl riguardante la ' (AC Camera 2950)**, prima firmataria l'On. Anna Ascani, non approvato in via definitiva per lo scioglimento delle Camere.

La disposizione introduce una importante agevolazione fiscale per le imprese culturali e creative, intendendo tali i soggetti titolari di partita iva che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, *"l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati"*.

Viene infatti riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi nel limite di spesa di:

1) euro 500.000 per l'anno 2018

2) un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,

fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto Regolamento UE n. 1407/2013 relativo agli aiuti « de minimis

Per l'acquisizione della qualifica di **impresa culturale e creativa** e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi è **necessario attendere un Decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che dovrà coordinare la nuova procedura di riconoscimento con le disposizioni del codice del Terzo settore (DLgs 117/2017). Con un altro Decreto saranno definite le modalità di monitoraggio e verifica dei limiti di spesa, le tipologie di spesa ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, i limiti massimi della spesa ammissibile, i criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, i criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Arsea Comunica n. 5 del 16/01/2018

Lo staff di Arsea